

COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE

PROVINCIA DI RAVENNA



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICITA' O PROPAGANDA E DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI LUNGO O IN VISTA DI STRADE O DI AREE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO

Approvato con delibera di C.C. n. 66 del 27/11/2006
N\Regolamenti comunali/pubblicità e propaganda
U\Regolamenti comunali/pubblicità e propaganda

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto e campo di applicazione

Le norme del presente Regolamento si applicano in tutto il territorio comunale e riguardano i mezzi pubblicitari e gli impianti di pubblicità e propaganda, come di seguito definiti, collocati lungo le strade o in vista di esse, sulla base delle disposizioni di carattere generale contenute nel Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione.

Art. 2 Suddivisione del territorio comunale.

Il territorio comunale viene suddiviso, ai soli effetti del presente Regolamento, nelle seguenti zone:

- A Centro storico, come individuato dal P.R.G. vigente;
- B. Centro abitato, intendendosi come tale l'area posta all'interno dei «segnali di località» ed esclusa la zona di cui al punto A;
- C. zone non comprese nelle tipologie di cui ai punti A e B.

CLASSIFICAZIONE E DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI E DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICITA' E PROPAGANDA

Art. 3 Insegne, pre-insegne, sorgenti luminose

1. E' da considerarsi insegna la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, realizzata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce riflessa.
2. Le insegne si classificano, a seconda della loro collocazione, in: a) bandiera orizzontale; b) bandiera verticale; c) frontale; d) a tetto, su pensilina o sulle facciate di edifici destinati a funzioni industriali, commerciali e direzionali; e) su palina (insegna collocata su supporto proprio). f) monoblocco o totem, luminoso o non, con base a terra, la cui superficie può essere destinata parzialmente o totalmente a messaggi pubblicitari.
3. Sono assimilate alle insegne le iscrizioni che identificano l'attività o l'esercizio cui si riferiscono, realizzate con tecniche pittoriche direttamente su muro.
4. Si definisce pre-insegna la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede, dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.
5. Si definisce sorgente luminosa qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

Art. 4 Cartello pubblicitario

Si definisce cartello pubblicitario un manufatto bifacciale, supportato da un'ideale struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente sia tramite sovrapposizione di altri elementi. Esso è utilizzabile in una o entrambe le facciate anche per immagini diverse. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta. La collocazione del cartello può avvenire con struttura propria (cartello isolato), o sull'esistente (cartello a parete).

Art. 5 Manifesto

1. Si considera manifesto l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, prevalentemente cartaceo, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso né per luce propria, né per luce indiretta.

2. La collocazione di manifesti è vietata in ogni luogo al di fuori degli spazi preordinati.

Art. 6 Striscione, locandina, stendardo e bandiera

Si considera striscione, locandina, stendardo e bandiera l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di prodotti, manifestazioni o spettacoli. Può essere luminoso per luce indiretta.

Art. 7 Impianto pubblicitario di servizio

Si definisce impianto pubblicitario di servizio qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

Art. 8 Impianti di pubblicità o propaganda

1. Per impianti di pubblicità o propaganda si intendono:

- a) Le **targhe di esercizio**: scritta con caratteri alfanumerici completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, installata nella sede di esercizio dell'attività o nelle pertinenze accessorie della stessa; non deve essere luminosa.
- b) Le **bacheche**: vetrinette con frontale apribile, o a giorno, installate a muro o collocate a terra su supporto proprio, destinate alla esposizione di quotidiani, periodici, informazioni cinematografiche e di spettacolo, o altri mezzi di stampa o alla diffusione di informazioni o propaganda dell'attività di enti pubblici, partiti politici, associazioni varie, nonché all'esposizione di menù, tariffe e prezzi di pubblici esercizi e alberghi.
- c) Le **tende**: manufatti mobili o semovibili in tessuto o in materiali assimilabili posti esternamente a protezione di vetrine o ingressi.
- d) Gli **impianti di pubblicità a messaggio variabile**: manufatti finalizzati alla pubblicità e/o propaganda sia di prodotti che di attività, caratterizzati dalla variabilità del messaggio e/o delle immagini divulgati; possono essere luminosi per luce diretta o per luce indiretta.
- e) **Impianto di insegne o targhe coordinate**: manufatto destinato alla collocazione di una pluralità di insegne o di targhe di esercizio, monofacciali o bifacciali.

2. Gli **impianti fissi per le affissioni** (pubbliche, a gestione speciale e dirette) sono quegli impianti destinati all'affissione di manifesti, avvisi, fotografie, di qualunque materiale costituiti. Possono essere delle seguenti tipologie:

- tipo "stendardo": impianto bifacciale collocato a terra su supporto proprio, montato sia orizzontalmente che verticalmente;
- tipo "poster": impianto a muro o collocato a terra con supporti propri, mono o bifacciale;
- tipo "tabella": cornice o quadro monofacciale, fissato al muro o collocato a terra con supporti propri in aderenza al muro, in lamiera zincata con cornice di alluminio elettroverniciato.

3. Nei successivi articoli le pre-insegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti di pubblicità di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda sono indicati, per brevità, con il termine "altri mezzi pubblicitari".

Art. 9 Particolari forme di pubblicità

1. **Pubblicità fonica:** è autorizzata dal Comune per singole giornate e/o periodi di tempo non superiore all'anno. E' consentita dalle ore 8.00 alle ore 13 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 nei giorni feriali. Il sonoro deve essere disattivato a veicolo in sosta senza conducente. Nei giorni festivi e negli orari non consentiti ai precedenti punti, è possibile concedere deroghe, durante lo svolgimento di manifestazioni di carattere sportivo, culturale, sociale, religioso, economico, ecc. o in concomitanza con particolari festività. La pubblicità fonica è vietata in prossimità di strutture socio-sanitarie, di luoghi culturali e/o di studio limitatamente agli orari di apertura degli stessi, strutture cimiteriali e luoghi di culto. Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell'art. 7 della legge 24.04.75 n. 130 . La pubblicità elettorale è autorizzata dal Sindaco del Comune, nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di più Comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal prefetto della provincia in cui ricadono i Comuni stessi. L'inosservanza delle prescrizioni verrà sanzionata ai sensi dell'art.23 comma 12 del D.L.vo 30/04/1992 n. 285. 10. In tutti i casi la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1.3.91 è consentita previa autorizzazione, secondo le modalità in essa stabilite di volta in volta.

2. **Volantinaggio.** Per volantino si intende l'elemento bidimensionale, privo di rigidità, destinato alla diffusione diretta al pubblico. E' vietata in tutto il territorio comunale la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli. L'autorizzazione all'effettuazione del volantinaggio si intende rilasciata con il pagamento dell'imposta comunale di pubblicità.

3. **Pubblicità sui veicoli** è consentita alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 23 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione.

4. **Vetrofania:** si intende la riproduzione su superfici vetrate con pellicole adesive, ovvero con tecniche pittoriche, di scritte in caratteri alfanumerici di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

5. **Vetrina:** si deve intendere come impianto di pubblicità o propaganda l'infisso collocato nell'apertura di locali ad uso commerciale, produttivo o terziario qualora sia utilizzato per l'affissione o comunque per l'esposizione, al suo interno, di manifesti e locandine. E' equiparata alla vetrina la mostra.

6. **Autoveicoli o rimorchi appositamente adibiti alla diffusione pubblicitaria.** In tutto il territorio comunale non è ammesso lo stazionamento di tali mezzi.

COLLOCAZIONE E CARATTERISTICHE GENERALI DEI MEZZI PUBBLICITARI

Art. 10 Collocazione

1. La collocazione dei cartelli pubblicitari, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari deve rispettare i criteri di un corretto ed equilibrato inserimento, sia ambientale che architettonico, e più in particolare quanto previsto dal Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada e dal Regolamento Edilizio.

2. Qualora i cartelli pubblicitari e gli altri mezzi pubblicitari siano collocati in area pubblica o soggetta a pubblico passaggio, ovvero aggettanti in tutto o in parte sulla medesima, dovrà essere richiesta la concessione di occupazione di suolo pubblico.

3. Nelle zone «Centro storico» e «Centro abitato» è **fatto divieto di collocare** :

1) **cartelli pubblicitari**, con eccezione:

1a) dei cartelli concernenti pubbliche manifestazioni,

1b) dei cartelli temporanei, aventi superficie per ogni singola facciata non superiore a mq. 0,75, con le limitazioni di cui al successivo art. 11,

- 1c) dei cartelli cantieristici all'interno dei cantieri;
- 2) **impianti fissi per le affissioni**, con eccezione:
 - 2a) di quelli destinati al servizio di pubblica affissione,
 - 2b) di quelli tipo "poster" o "tabella" destinati ad accogliere manifesti e/o avvisi relativi ad attività non aventi natura commerciale o scopo di lucro;
- 3) **bacheche collocate a terra su supporto proprio**, con eccezione di quelle di proprietà di Pubbliche Amministrazioni o destinate ad accogliere avvisi relativi a servizi pubblici;
- 4) **impianti di pubblicità o propaganda a messaggio variabile**, con eccezione di quelli:
 - 4a) di pubblica utilità,
 - 4b) collocati in vetrine,
 - 4c) collocati, limitatamente alla zona «Centro abitato», nelle aree private pertinenziali di attività industriali e di pubblico spettacolo.

Art. 11 Collocazione di cartelli pubblicitari con carattere di provvisorietà

1. Su tutto il territorio comunale possono essere autorizzati cartelli pubblicitari stradali con carattere di provvisorietà, riferiti a:
 - a) manifestazioni o iniziative di carattere culturale, sociale o sportivo,
 - b) inaugurazioni di attività economiche,
 - c) spettacoli viaggianti.
2. La collocazione di tali cartelli è ammessa dal quindicesimo giorno antecedente l'evento, o l'inizio dell'evento, al secondo giorno successivo l'evento, o la conclusione dello stesso.

Art. 12 Disciplina particolare di striscioni, locandine, stendardi e bandiere

1. L'esposizione dei suddetti mezzi pubblicitari per la promozione commerciale al di fuori da pubbliche manifestazioni è consentita esclusivamente su area privata o su suolo pubblico concessionato.
2. Dovranno essere adottate tutte le cautele per non causare situazioni di pericolo o di danno per i terzi; in particolare quando posizionati su suolo pubblico o aggettanti sullo stesso, il bordo inferiore di tali mezzi pubblicitari deve trovarsi ad un'altezza da terra non inferiore a m. 5,00, ovvero a m. 2,50 qualora l'area non sia accessibile da automezzi.
3. La collocazione di striscioni, locandine, stendardi e bandiere su suolo pubblico è ammessa esclusivamente con carattere di provvisorietà, per periodo non superiori a giorni trenta.

Art. 13 Disciplina particolare degli impianti di pubblicità o propaganda a messaggio variabile.

I messaggi diffusi con tali impianti, quando questi sono posti in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli, non devono avere un periodo di variabilità inferiore a cinque minuti.

Art. 14 Caratteristiche particolari dei segni orizzontali reclamistici

I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive e devono essere realizzati con materiali rimovibili che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.

Art. 15 Cartelli turistici e di territorio e pre-insegne

1. L'installazione dei cartelli turistici e di territorio e delle pre-insegne è subordinata ad autorizzazione dell'ente proprietario della strada.

2. Possono essere posti in posizione autonoma e singola, ma in tal caso non devono interferire con l'avvistamento e la visibilità dei segnali di pericolo, di prescrizione e di indicazione.
3. Nessuna indicazione di attività singola può essere inserita sui preavvisi di intersezione, sui segnali di preselezione, sui segnali di direzione. Può essere, invece, installato nelle intersezioni e combinato, ove necessario, col gruppo segnaletico unitario ivi esistente
4. Le pre-insegne devono indicare l'itinerario più agevole e più rapido, in relazione alla provenienza, per raggiungere la sede dell'attività.
5. Le parole ed i simboli indicanti il logotipo delle ditte possono essere riprodotti con la grafica propria, al fine di renderne visivamente più agevole la percezione.
6. I segnali di avvio a stabilimenti o zone industriali, zone artigianali e centri commerciali sono in fondo nero con scritta gialla.
7. I segnali di indicazione alberghiera e di servizio sono a sfondo bianco con scritta nera.
8. L'onere per la fornitura, l'installazione e la manutenzione dei segnali suddetti è a carico del soggetto interessato all'installazione.

PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 16 Il regime autorizzatorio

1. L'effettuazione della pubblicità attraverso l'installazione o collocazione di appositi mezzi pubblicitari è subordinata alla preventiva autorizzazione comunale.
2. L'autorizzazione comunale è implicita nell'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta sulla pubblicità nei seguenti casi:
 - a) la pubblicità temporanea visiva e/o acustica effettuata all'interno di luoghi di pubblico spettacolo, degli esercizi pubblici in genere, delle stazioni ferroviarie, degli stadi e degli impianti sportivi e nel perimetro interno delle stazioni di distribuzione di carburante;
 - b) gli avvisi al pubblico riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi con superficie inferiore a mq. 0,25;
 - c) la pubblicità permanente o temporanea effettuata con veicoli di qualsiasi genere;
 - d) il volantinaggio;
 - e) le vetrofanie;
 - f) i cartelli cantieristici nei cantieri;
 - h) l'esposizione di manifesti e locandine.
3. L'Autorizzazione Amministrativa, prevista dal Regolamento Edilizio, quando richiesta sostituisce in toto l'autorizzazione comunale di cui al presente articolo, e viene rilasciata nell'osservanza della procedura prevista da detto regolamento.
4. Le autorizzazioni sono comunque rilasciate facendo salvi i diritti di terzi.
5. Il detentore dei mezzi pubblicitari si intende espressamente obbligato senza eccezioni o limiti di sorta a tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che da chiunque in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo, potesse avanzarsi nei confronti del Comune in relazione, sia diretta che indiretta, alla concessione, alla autorizzazione, alla pubblicità, agli impianti pubblicitari, restando altresì esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune.

Art. 17 Presentazione della domanda al Comune

1. La domanda, indirizzata al Sindaco, sconta l'imposta di bollo nella misura stabilita dalle leggi fiscali, deve essere presentata dal titolare dell'attività, ovvero dal legale rappresentante in caso di società, ente o associazione e deve contenere i seguenti elementi:
 - a) le generalità (cognome e nome, luogo e data di nascita), la residenza o il domicilio legale, la partita I.V.A. o il codice fiscale e il recapito telefonico del richiedente;

- b) la ragione o denominazione sociale in caso di società o ente, nonché l'ubicazione della sede legale della medesima;
 - c) la tipologia di mezzo pubblicitario per cui si richiede l'autorizzazione all'installazione, le caratteristiche nonché le dimensioni (altezza, lunghezza, profondità) del medesimo;
 - d) l'ubicazione dove si intende installare il mezzo pubblicitario, specificando se l'area di collocazione è privata ovvero pubblica o soggetta a pubblico passaggio.
2. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:
- 1) il progetto dell'opera e relativa descrizione tecnica, dai quali siano individuabili gli elementi essenziali dell'opera e la sua eventuale collocazione sul fabbricato, compreso il disegno dell'eventuale supporto. Detta documentazione dovrà essere firmata dal titolare dell'impresa esecutrice ovvero dall'interessato se l'opera è realizzata in economia;
 - 2) il bozzetto colorato del messaggio pubblicitario da esporre;
 - 3) documentazione fotografica che illustri il punto di collocazione del mezzo pubblicitario nell'ambiente circostante;
 - 4) planimetria catastale ove sia riportata la posizione nella quale si richiede l'autorizzazione all'installazione;
 - 5) dichiarazione con la quale si attesta che l'opera sarà realizzata rispettando le norme di disciplina della materia ed in particolare che il manufatto è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità. Inoltre che il manufatto è realizzato con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici;
 - 6) dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento;
 - 7) dichiarazione con la quale si attesti che l'impianto elettrico del mezzo pubblicitario luminoso sarà realizzato ed installato da impresa abilitata all'installazione ed alla manutenzione di impianti elettrici nel rispetto delle norme di sicurezza;
 - 8) copia del nulla-osta tecnico dell'ente proprietario della strada, qualora si tratti di ente diverso dal Comune;
 - 9) parere preventivo dei competenti enti qualora sia richiesta la collocazione su edifici o aree e loro pertinenze soggetti a vincoli architettonici, ambientali e paesaggistici.

Art. 18 Casi particolari

- 1. Per l'installazione di cartelli pubblicitari, striscioni, stendardi, bandiere, segni orizzontali reclamistici la documentazione da allegare alla domanda è limitata ai punti 2), 3), 5), 8) e 9) del precedente articolo, salvo diverse indicazioni da parte dell'ufficio competente.
- 2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'effettuazione della pubblicità fonica l'interessato deve presentare apposita domanda in bollo, indirizzata al Sindaco, nella quale devono essere indicati: generalità, residenza e recapito telefonico del richiedente; contenuto del messaggio pubblicitario che si intende diffondere; l'esatto periodo ed i luoghi di svolgimento.

Art. 19 Rilascio dell'autorizzazione

In base ai risultati dell'istruttoria il Comune rilascia o nega all'interessato l'autorizzazione richiesta. In caso di riscontro negativo, verrà inviata alla ditta o all'interessato un preavviso di rigetto con l'indicazione dei motivi ostativi. L'autorizzazione viene rilasciata all'interessato entro 60 giorni dalla data di presentazione della relativa richiesta. Tale termine è interrotto in caso di domanda incompleta o in caso di riscontro di irregolarità e ricomincia a decorrere dalla data di ricezione da parte dell'ufficio competente della documentazione e/o dei dati mancanti o della regolarizzazione dei motivi ostativi.

Art. 20 Interventi di sostituzione e di modifica

Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, intenda variare il messaggio pubblicitario riportato su cartelli pubblicitari, cartelli turistici e di territorio, e pre-insegne, deve presentare apposita domanda, nella quale siano riportati gli estremi dell'autorizzazione medesima, allegando il bozzetto del nuovo messaggio.

Art. 21 Termine di validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari non aventi carattere di temporaneità ha validità per un periodo di tre anni, decorrenti dalla data del rilascio, tacitamente rinnovabili, salvo disdetta da comunicarsi almeno trenta giorni prima della scadenza.

Art. 22 Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:
 - a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - b) effettuare gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
 - c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite al momento del rilascio dell'autorizzazione o anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - d) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio;
 - e) apporre su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato, ad eccezione delle vetrofanie, pre-insegne, insegne dipinte su muro e delle targhe d'esercizio, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale siano riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:
 - 1) amministrazione rilasciante,
 - 2) soggetto titolare,
 - 3) numero dell'autorizzazione,
 - 4) progressione chilometrica del punto di installazione (escluse le insegne installate nel centro abitato),
 - 5) data di scadenza.
2. La targhetta di cui al comma 1, lettera e), deve essere sostituita ogni qualvolta intervengano variazioni di uno dei dati su di essa riportati.
3. Sui mezzi pubblicitari ove risulta difficoltosa l'applicazione della targhetta è ammessa una scritta riportante i medesimi dati previsti per la targhetta, effettuata con colori indelebili.
4. L'autorizzazione non esonera il titolare dall'obbligo di attenersi strettamente, sotto la propria responsabilità, alle leggi e ai regolamenti vigenti, nonché ad ogni eventuale diritto di terzi o a quanto previsto dai regolamenti condominiali.
5. L'autorizzazione alla collocazione dei cartelli ed altri mezzi pubblicitari è subordinata alla regolare approvazione, da parte dei competenti organi, dell'insediamento e dell'esercizio dell'attività cui il messaggio pubblicitario è riferito, nei locali indicati.
6. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, striscioni, locandine, stendardi e bandiere di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive al termine di validità dell'autorizzazione, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

Art. 23 Decadenza dell'autorizzazione

Costituiscono cause di decadenza dell'autorizzazione:

- a) la cessazione o il trasferimento dell'attività pubblicizzata;

- b) l'annullamento o la revoca, l'inesistenza o l'irregolarità dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività;
- c) la mancata osservanza delle condizioni alle quali fu subordinata l'autorizzazione;
- d) la mancata realizzazione dell'opera entro centottanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione;
- e) il mancato ritiro dell'autorizzazione entro sessanta giorni dal rilascio di essa.

Art. 24 Annullamento e revoca dell'autorizzazione

L'annullamento dell'autorizzazione è sempre ammesso quando si presentino vizi originari di legittimità o di merito dell'atto e del procedimento che ha portato al rilascio dello stesso. E' altresì ammessa la revoca dell'autorizzazione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.

VIGILANZA E MISURE SANZIONATORIE

Art. 25 Vigilanza

Il Comune è tenuto a vigilare a mezzo della Polizia Municipale sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari autorizzati, nonché sul loro stato di conservazione e di buona manutenzione e sui termini di scadenza delle autorizzazioni. Qualunque inadempienza viene perseguita con le procedure previste dalla legge 24.11.1981 n. 689, dal vigente codice della strada, dal D.Lgs. n. 507/93 e dalle conseguenti norme regolamentari.

Art. 26 Sanzioni amministrative ai sensi del Codice della Strada

Chiunque installa mezzi pubblicitari ed impianti di propaganda senza aver provveduto a chiedere e ad ottenere la relativa autorizzazione, ovvero non ne osserva le prescrizioni contenute, ricomprese quelle contenute al regolamento di Esecuzione del C.d.S., è assoggettato alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Codice della Strada.

Art. 27 Sanzioni amministrative ai sensi del presente Regolamento

Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, non previste e non sanzionate ai sensi del vigente Codice della Strada, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 (cento/00) a € 300,00 (trecento/00). Per tali sanzioni amministrative si applicano le norme previste dalla legge 24.11.1981 n. 689. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta nei casi in cui si verificano danni a terzi o al Comune.

Art. 28 Sanzione accessoria della rimozione dei mezzi pubblicitari abusivi

In tutti i casi di installazione abusiva, di decadenza dell'autorizzazione, di scadenza del termine di validità della medesima, questi devono essere rimossi entro il termine fissato. In caso di inottemperanza ne consegue la rimozione coatta, che sarà applicata con ordinanza del Sindaco, ove non sia possibile e/o eseguita la regolarizzazione entro il termine stabilito. Nello stesso provvedimento viene indicato il termine finale di rimozione che comunque non potrà superare i trenta giorni dalla notifica. Trascorso tale termine, si provvederà alla rimozione d'ufficio, a spese dell'interessato. Quando la rimozione comporta la necessità di entrare nel fondo altrui, essa non può avvenire se non dopo quindici giorni dalla diffida notificata.

Art. 29 Ripristino dello stato dei luoghi

Nel momento in cui l'autorizzazione cessa per qualsiasi motivo, o venga ordinata la rimozione di impianti abusivi o non conformi, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione o al responsabile della collocazione di restituire nel pristino stato le cose ed i luoghi che abbiano subito alterazioni per effetto dell'installazione dell'impianto. In caso di inottemperanza si provvederà da parte dell'Amministrazione Comunale, a spese dell'inadempiente.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30 Regolarizzazione degli impianti pubblicitari esistenti

Gli impianti esistenti, dotati di autorizzazione tuttora in vigore, ma difformi al presente Regolamento, dovranno essere messi a norma, senza sanzioni, entro il 31 dicembre 2007, salvo non sussistano gravi situazioni di pericolo che dovranno essere adeguate immediatamente e comunque entro quindici giorni.

Art. 31 Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione degli organi competenti e la pubblicazione all'Albo pretorio del Comune.
2. Il presente Regolamento sostituisce tutte le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia di pubblicità ad eccezione della regolamentazione delle pubbliche affissioni e delle norme recate dal Regolamento Edilizio ed altri strumenti urbanistici.